



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI – CASA

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE _____ DI CASALE MONFERRATO

L'anno 2018 giorno ____ mese di _____ a Casale Monferrato presso la sede municipale

TRA

il Comune di Casale Monferrato, di seguito denominato Comune, rappresentato dal dott. Riccardo Barbaro, Dirigente del Settore Politiche Socio Culturali, il quale agisce per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta ai sensi dello Statuto Comunale e per dare esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 317 del 13/09/2018

E

l'Organizzazione di Volontariato _____, che in seguito sarà chiamata semplicemente O.V., C.F. _____, con sede legale in Casale Monferrato - Via ... - cap 15033, iscritta al Registro Provinciale/Regionale del volontariato con atto ... decreto n. --- PG n.. del e iscritta altresì al registro regionale delle persone giuridiche con determinazione n. _____ del ---- e conseguente attribuzione di personalità giuridica, rappresentata da _____, Presidente e legale rappresentante dell'Organizzazione stessa,

si conviene quanto segue:

PREMESSO:

- che il D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2018 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Piemonte con la L.R. 29 agosto 1994, n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e alle attese dei cittadini;
- che in base all'art. 56 del citato D.Lgs 117/2018, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,

convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;

- che _____ risulta iscritta al Registro Regione Piemonte del Volontariato con provvedimento del _____ n. decreto _____;
- che il Comune di Casale Monferrato intende avvalersi della prestazione di _____ per il raggiungimento in forma economica e funzionale dei propri scopi istituzionali in materia di assistenza e solidarietà in una logica di sussidiarietà, in base ai seguenti presupposti;

Tutto ciò premesso, le parti costituite convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale della convenzione.

ARTICOLO 2

Il Comune, al fine di garantire nell'ambito del proprio territorio la continuazione del progetto "Agenzia Famiglia" tramite l'espletamento di una serie di attività, indicate di seguito, a carattere complementare e non sostitutivo dei servizi di propria competenza, attiva convenzione identificando le seguenti aree di intervento e i relativi progetti:

- A) Mediazione familiare e avvio ai servizi a favore dei cittadini residenti, in collaborazione con il Consultorio Familiare, il SERT, il Servizio Socio Assistenziale dell'ASL AL, i Servizi Sociali del Comune, gli Istituti di Pena di Vercelli e Alessandria;
- B) mediazione culturale e consulenza per le pratiche relative a permessi di soggiorno, ricongiungimenti familiari, richieste di cittadinanza, rapporti con l'Ufficio Anagrafe e gli altri Uffici Comunali, la Prefettura e la Questura di Alessandria, gli Uffici Pubblici in genere;
- C) ogni altra iniziativa che l'Organizzazione, in accordo col Comune di Casale, riterrà utile al perseguimento dei fini dell'Agenzia Famiglia, anche in collaborazione con altre Associazioni, Organizzazioni ed Enti che operano nelle attività solidali e dell'assistenza sociale.

Altre attività di tenore analogo a quelle sopra indicate potranno essere implementate nell'ambito della programmazione annuale di cui all'articolo successivo.

Le attività sopra descritte verranno svolte presso la sede dell'Agenzia Famiglia, sita in Casale Monferrato - Via Martiri di Nassirya 8.

Lo sportello dovrà osservare un'apertura al pubblico di almeno 21 ore settimanali.

ARTICOLO 3

Nel mese di settembre i referenti della presente convenzione, nominati rispettivamente per l'Ente Pubblico nella persona del _____ per _____ nella persona del Sig. ___ predispongono di comune accordo i programmi operativi per l'anno successivo, formalizzando in apposito verbale i servizi e le attività che saranno attivate nell'ambito delle aree di cui all'articolo precedente, sulla base delle effettive esigenze riscontrate.

L'O.V. si impegna a realizzare i servizi secondo quanto indicato dal Comune e quanto da essa proposto nella propria offerta tecnica.

ARTICOLO 4

L'O.V. si impegna, per lo svolgimento delle attività nel territorio comunale ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari residenti nel Comune di Casale Monferrato.

Per la prestazione delle attività convenzionate, _____ mette a disposizione orientativamente n. __ volontari.

Laddove previsto, l'O.V. potrà avvalersi di volontari in Servizio Civile Nazionale anche per progetti promossi dal Comune, in affiancamento agli operatori dell'O.V.

Le prestazioni dei soci volontari sono complementari e non sostitutive delle normali attività istituzionali dell'amministrazione comunale.

In seno al gruppo dei volontari è individuata la figura di un coordinatore con funzioni di coordinamento.

I responsabili della gestione della convenzione vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

I responsabili verificano i risultati dei programmi operativi attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

ARTICOLO 5

L'O.V. si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

L'O.V. garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle stesse. In particolare, con riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e s.m. l'O.V. provvederà a dotare, qualora necessario e se non sia già stato effettuato dal Comune, i volontari dei dispositivi di protezione individuale e formare gli stessi sul loro utilizzo.

Il Comune è tenuto a comunicare al Coordinatore nominato dall'O.V. ogni evento che possa incidere sulla corretta esecuzione della presente convenzione.

L'O.V. al termine di ogni anno predispone una relazione illustrativa delle attività complessivamente attuate in collaborazione con il Comune.

Agli operatori dell'O.V. si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

ARTICOLO 6

L'O.V. garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti dalle assicurazioni contro gli infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2018, come da polizza assicurativa stipulata con la Compagnia _____, che deve essere consegnata in copia al competente ufficio comunale, unitamente alla ricevute dei premi versati per il rinnovo della medesima.

ARTICOLO 7

Il Comune metterà a disposizione la sede individuata.

Il Comune si impegna a rimborsare all'O.V. le spese effettivamente sostenute e documentate relative alle attività di cui alla presente convenzione. In particolare saranno rimborsate le spese rientranti nella seguente elencazione, nei limiti indicati.

SPESE AMMESSE AL RIMBORSO:

- A) una quota parte delle spese generali di funzionamento dell'organizzazione desunta annualmente dai bilanci approvati dall'Associazione nel corso dei 3 anni

che a titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano in:

- spese per il preventivo addestramento e la formazione dei volontari;
- convegni, iniziative pubbliche, promozione e sensibilizzazione;
- spese telefoniche, fax, postali e simili;
- cancelleria, valori bollati, stampati;
- certificazione e vidimazione;
- libri, riviste e cataloghi;
- stampa informativa e pubblicità;
- partecipazione ad iniziative sociali e di solidarietà;
- assistenza e beneficenza a persone fisiche;
- acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione delle attrezzature per uso ufficio;
- manutenzione straordinaria, bolli, assicurazioni e costi diversi degli automezzi;
- spese per consulenze, collaborazioni e tenuta contabilità; spese bancarie ed oneri finanziari;

B) spese assicurative per i volontari che prestano attività.

C) le spese sostenute dai volontari per l'esecuzione delle attività previste in convenzione:

- spese di viaggio;
- rimborso dei pasti e consumazioni varie;
- acquisto di eventuali attrezzature, strumentazioni, materiali di consumo necessari allo svolgimento delle attività;
- rimborsi chilometrici per attività di cui alla presente convenzione, effettuati con autovetture di proprietà dei volontari e dell'O.V. con riferimento al rimborso previsto per auto di media cilindrata nelle tabelle ACI in vigore, nella misura di Euro 0,46/Km;
- eventuali spese sostenute dall'Associazione per indumenti e protezioni individuale di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m;
- le spese di cui all'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 117/2017 sostenute dai volontari e giustificate con autocertificazione.

Le spese di cui alle lettere A) e B) e in generale le spese da rimborsare in quota parte saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmata dal Presidente _____.

L'importo complessivo ammesso al rimborso annuale non potrà superare la somma di Euro 15mila. Detto importo potrà essere rivisto con provvedimento della Giunta Comunale, sulla base dei programmi operativi dei servizi da erogare.

La liquidazione del contributo avverrà secondo le seguenti modalità:

- una quota pari al 70% dell'importo complessivo comunicato dal Comune entro il mese di febbraio;
- il saldo, pari al 30% restante, nel mese di gennaio dell'anno successivo, previa valutazione da parte del Comune della relazione di cui all'art. 5, contenente anche la rendicontazione complessiva delle spese sostenute.

ARTICOLO 8

Le funzioni di coordinamento da parte dell'O.V. verranno realizzate nella sede stessa.

Qualora siano attuati servizi di trasporto dell'utenza, l'O.V. utilizzerà automezzi propri e_ si impegna ad effettuare gli interventi utili a garantire lo stato di efficienza dei mezzi e garantisce che i mezzi utilizzati sono idonei ai servizi ed in regola con le norme del Codice

della Strada. Nei servizi che prevedono l'impiego degli automezzi, i volontari dell'O.V. sono tenuti a rispettare rigorosamente le regole del Codice della Strada vigente e ad usare il mezzo con particolare prudenza e diligenza. Il Comune non risponde delle sanzioni comminate per violazioni del Codice della Strada nell'esecuzione dei servizi di cui alla presente convenzione. Qualora, nelle attività di accompagnamento di minori o di persone incapaci di intendere e di volere i volontari dovranno assicurare la vigilanza dei soggetti senza soluzione di continuità sino al riaffidamento degli stessi.

ARTICOLO 9

Il Comune si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, secondo le modalità da concordare con l'O.V.

L'O.V. è tenuta ad assicurare che i volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ARTICOLO 10

Per rendere effettivo nei confronti dell'O.V. il diritto alla partecipazione riconosciuto dalla normativa nazionale e regionale alle Organizzazioni iscritte nel Registro del Volontariato, il Comune si impegna a consultare periodicamente l'Organizzazione in occasione di manifestazioni ed attività che interessano in senso lato il mondo del volontariato.

Il Comune si impegna inoltre a fornire supporti tecnici per divulgare congiuntamente informazioni circa gli obiettivi e l'attuazione dei servizi e delle attività di cui all'art. 2.

ARTICOLO 11

La presente convenzione ha validità dal 01 novembre 2018 fino al 31 ottobre 2021.

La convenzione potrà essere modificata o integrata previo accordo tra le parti.

Il Comune potrà risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta e motivata, per gravi inadempimenti da parte dell'O.V. degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'O.V. ha facoltà di presentare eventuali controdeduzioni e/o adottare i provvedimenti necessari ad ottemperare ai propri obblighi.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore il Comune potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione, nel periodo precedente il recesso.

Il Comune si riserva la facoltà di prorogare ai sensi dell'art.1331 C.C. La presente convenzione per ulteriori n.3 anni.

ARTICOLO 12

Il Comune designa l'O.V. responsabile del trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui il primo è titolare, ai soli fini dell'adempimento della presente convenzione.

L'O.V. si impegna pertanto a procedere al trattamento dei dati di cui il Comune è titolare nell'osservanza delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

Il Comune, comunque, garantisce che i dati personali oggetto del trattamento di cui è titolare sono trattati lecitamente e sono stati raccolti nell'osservanza delle norme vigenti.

ARTICOLO 13

E' vietata la cessione della presente convenzione senza consenso da parte del Comune, pena l'immediata risoluzione della medesima ed il risarcimento danni al Comune.

ARTICOLO 14

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.Lgs 117/2017 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme di legge in materia e le norme del codice civile.

Per il Comune

IL DIRIGENTE
(Dr. Riccardo Barbaro)

Per l'Organizzazione di
Volontariato _____

...